

**CONVENZIONE
EROGAZIONE ATTIVITA' DIAGNOSTICO ISTO-CITOLOGICA**

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata semplicemente Azienda

E

il Centro Medico San Giacomo di Fantini Mario & C. S.a.s. - con sede legale e ambulatori a Suzzara (Mn) in Viale Stelvio Zonta, 2/2 - (P.IVA 02293830200) - rappresentata nei modi di legge dal Legale Rappresentante Dott. Mario Fantini, d'ora in avanti denominato semplicemente Centro Medico

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 23/01/2024;

PREMESSO CHE:

- il Centro Medico è interessato al rinnovo della convenzione per l'acquisizione di prestazioni di diagnostica cito-istologica eseguite dall'équipe di Anatomia Patologica di questa Azienda;
- l'équipe in parola ha manifestato la propria disponibilità ad esplicare l'attività richiesta fuori orario di servizio, in regime di libera professione aziendale in convenzione;

si conviene e si stipula

Art. 1 Oggetto, sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'Azienda si impegna a garantire in favore del Centro Medico, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'attività diagnostico-istocitologica di seguito specificata:

- esami istologici e citologici su campioni;
- esami estemporanei intra operatori;
- accertamenti aggiuntivi che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Il Centro Medico si impegna ad eseguire i prelievi e a farli pervenire direttamente alla S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda corredata da apposita richiesta compilata in tutte le sue parti e firmata dall'operatore che ha eseguito il prelievo.

Gli oneri connessi al prelievo, al trasporto dei campioni ed al ritiro dei referti sono a totale carico del Centro Medico.

Il materiale anatomico verrà accettato nei seguenti giorni e fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00
- il sabato dalle 08,00 alle 12,00

I referti degli esami saranno trasmessi dalla S.C. Anatomia Patologica mediante mail Pec su mail Pec del Centro Medico in forma istituzionale criptata.

Non è ammessa la spedizione o trasmissione di referti cartacei.

Il Centro Medico provvede all'acquisizione del consenso al trattamento dati dell'utente comprensiva dell'informazione che la refertazione sarà effettuata dall'Azienda.

L'Azienda non pubblicherà i referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente, non avendo titolarità alla gestione dei rapporti con il cittadino Centro Medico.

Art. 2 - Rapporti economici

A corrispettivo del servizio erogato, il Centro Medico si impegna a versare in favore dell'Azienda le tariffe specificate nell'allegato prospetto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Centro Medico si impegna al pagamento delle prestazioni aggiuntive che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Mensilmente la S.C. Anatomia Patologica trasmetterà alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione e al Centro Medico, l'elenco degli accertamenti eseguiti completo di data di esecuzione e la descrizione degli esami con il relativo codice.

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 3 - Decorrenza e validità

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2027, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 5 – Codice di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e s.m.i. e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 6 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell’Azienda che trattano dati personali forniti dal Centro Medico sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all’attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 così come modificata dal Dlgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 7 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 8 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell’eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 9 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 10 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in forma digitale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Centro Medico San Giacomo
di Fantini Mario & C. S.a.s.
Il Rappresentante Legale
Dott. Mario Fantini
